**ALLEGATO H**

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO

POLITICHE PER LE MIGRAZIONI

E ANTIMAFIA SOCIALE

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 55, COMMI 1-3-4 DEL D.LGS. 117/2017 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN POLO SOCIALE INTEGRATO RIVOLTO AI CITTADINI DEI PAESI TERZI, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI, VITTIME O POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - CUP G29G2300093000**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. ....., Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ragione sociale) (C.F./p. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

CONSIDERATO CHE:

* con avviso del ..... la Regione Puglia ha acquisito la disponibilità degli enti del terzo settore per larealizzazione e gestione di un polo sociale integrato rivolto ai cittadini dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nel territorio della provincia di Foggia;
* all'esito della procedura è stato selezionato il candidato ........

tutto ciò premesso e considerato,

**si conviene quanto segue**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è finalizzata all’attivazione sul territorio di un Polo sociale integrato, strutturato in una o più sedi fisiche, in cui possano convergere attori ed attività pubbliche e private rivolte ai cittadini di Paesi Terzi; l’implementazione di interventi di trasporto da e per i luoghi di lavoro e di vita (insediamenti informali); la gestione dell’accoglienza presso foresterie attive e /o sperimentazione di forme di co-housing rivolte ai cittadini di paesi terzi vittime e/o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

In generale si intende avviare e consentire il raggiungimento delle seguenti finalità:

* rafforzare la conoscenza e la capacità di azione sul territorio di riferimento nella prevenzione e nel contrasto al lavoro sommerso e irregolare e delle forme di sfruttamento lavorativo e nella tutela delle vittime, attraverso la condivisione di interventi, di buone pratiche, di informazioni e dati relativi ai fenomeni nei diversi settori economici;
* sviluppare e potenziare il sistema di referral in materia di contrasto al lavoro sommerso e volto all’identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo – valorizzando le sinergie con i sistemi di presa in carico esistenti nel territorio regionale;
* promuovere e/o rafforzare forme di collaborazione e raccordo con i diversi soggetti preposti alle attività di controllo e vigilanza in ambito lavorativo;
* promuovere maggiore consapevolezza sul fenomeno del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo e sull’opportunità di costruzione di sistemi economici basati sulla cultura della legalità e del rispetto dei diritti, fra i soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti della società̀ civile, le imprese e i cittadini;
* migliorare la qualità e l’accessibilità del sistema dei servizi territoriali (sociali, sanitari, logistici, abitativi, di politica attiva) per accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni erogate ponendo al centro dell’intervento l’esigenza del destinatario.

Nello specifico con l’attivazione del polo sociale integrato si intende realizzare le seguenti attività:

* costituzione di equipe multidisciplinari con il coinvolgimento di profili professionali specifici specializzati sulla tematica dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento ai comparti prevalenti nell’ambito territoriale di competenza;
* gestione di sportelli territoriali di orientamento e accompagnamento all’accesso al sistema dei servizi;
* promozione del lavoro di rete con le istituzioni e con i servizi sociali e sanitari del territorio;
* intercettazione, accompagnamento e presa in carico di vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
* incontri orientativi sulla disciplina e sul mercato del lavoro locale per offrire opportunità di legal empowerment;
* attivazione di laboratori che favoriscano l’acquisizione di competenze civico – linguistiche;
* sviluppo di azioni sinergiche e connessioni con interventi e servizi a titolarità della Regione Puglia nel campo delle politiche di inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro;
* supporto alla mobilità spezzando le logiche di reclutamento fornendo un’alternativa legale ai “servizi” offerti dai caporali;
* supporto alla mobilità dai ghetti rurali ai centri abitati favorendo l’accesso ai servizi del territorio;
* attivazione di servizi di accoglienza o coprogettazione di iniziative per la gestione delle foresterie già attive;
* azioni pilota di co-housing.

Tutte le attività dovranno rispettare il progetto definitivo approvato dalla Regione Puglia e che costituisce parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2 - OBBLIGHI**

La Regione promuove la realizzazione del progetto con un contributo finanziario di € ......... a valere sul progetto *“Su.Pr.Eme. 2, Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato”,* finanziato dal fondo FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 - O.S. 2 - Migrazione legale/Integrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione”. La natura del contributo è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

L’affidatario si obbliga a cofinanziare le attività in oggetto con un importo di € ….................... con le seguenti modalità: ................

La Regione si riserva la facoltà di implementare le risorse oggetto della coprogettazione ai fini della definizione del progetto esecutivo, anche in corso di esecuzione delle attività.

L’affidatario s’impegna a:

• formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 7 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro nel quale saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto;

• riprendere la fase di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità d’intervento, in ogni caso in cui la Regione Puglia ritenga necessario modificare/integrare/ridurre la programmazione delle attività;

• cessare immediatamente gli interventi e le attività a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee, su richiesta scritta della Regione Puglia. In tali casi al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento al di fuori dei corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite.

L’affidatario s’impegna altresì a:

• eseguire integralmente le attività progettuali e ad adottare le misure d’informazione e comunicazione necessarie a dare risalto del sostegno del fondo attraverso il corretto utilizzo dei loghi del Fondo FAMI.

L’affidatario ha inoltre l’obbligo di:

* utilizzare il CUP (Codice Unico di Progetto) fornito dalla Regione Puglia;
* redigere e condividere con la Regione Puglia il Piano finanziario per le quote di propria competenza;
* informare la Regione Puglia tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell’esecuzione;
* informare la Regione Puglia delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto;
* inviare alla Regione Puglia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo, e a collaborare alla loro corretta esecuzione;
* concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dall’affidatario per l’obiettivo di cui all'art. 1;
* predisporre, raccogliere, conservare e inviare gli atti, i documenti e le informazioni richieste dalla Regione Puglia, attività che non potrà delegare in alcun modo a soggetti terzi;
* rispettare tutte le norme applicabili, ivi incluse quelle in materia di appalti pubblici, pubblico impiego, pari opportunità e tutela delle persone con disabilità, nonché assicurare il rispetto dei principi orizzontali di trasparenza, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne;
* assicurare che, per l’insieme delle attività avviate ed attuate, le spese vengano sostenute entro e non oltre il termine del progetto. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
* garantire, con riferimento all’attuazione delle diverse attività, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
* conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrandola, in forma puntuale e completa, rispettando le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di tre anni successivi alla conclusione del progetto, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale;
* assicurare, nel corso dell’intero periodo di vigenza della presente convenzione, i necessari raccordi con la Regione Puglia, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dalla DG Immigrazione del MLPS nella veste di O.I.;
* collaborare all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della Regione Puglia dalla normativa comunitaria in vigore e dall’AdG/OI del Fondo FAMI, per tutta la durata della presente convenzione;
* garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate per le attività di cui alla presente convenzione a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
* inviare alla Regione Puglia *report* trimestrali sull'attività svolta al fine di verificare la corrispondenza con il Piano di lavoro approvato;
* inviare alla Regione Puglia tutti i dati necessari per predisporre i report trimestrali e finali da inviare alla DG Immigrazione, i consuntivi e gli altri documenti richiesti dalla presente convenzione.

È fatto infine obbligo all’affidatario di tenere registri, calendari attività, schede destinatari e quant’altro secondo le indicazioni della Regione Puglia per registrare le attività svolte/i beni erogati e di trasmetterli con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta richiesto, per garantire adeguati monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e valutazione delle attività in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammissibilità e riconoscibilità delle spese al Fondo FAMI.

**ART. 3 - SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE**

Il termine di conclusione delle attività e di ammissibilità della spesa è il 31/12/2028 salvo proroghe; le spese sostenute sono oggetto di rendicontazione dettagliata trimestrale solare, conformemente ai dispositivi riportati al successivo art. 13 e agli allegati e format e quant’altro specificamente riferibile al Fondo FAMI, da trasmettere alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale entro 30 gg dalla chiusura delle attività.

Per le attività di rendicontazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i format che saranno forniti dalla Regione Puglia.

**ART. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo regionale, disposto con determina della Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale, sarà erogato secondo le seguenti modalità:

* un acconto, corrispondente al 20% del totale del finanziamento concesso, sarà corrisposto a seguito della repertoriazione della Convenzione di sovvenzione e della comunicazione di inizio delle attività da parte del soggetto proponente. I soggetti beneficiari del finanziamento dovranno stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'acconto, rilasciata da primaria compagnia assicurativa;
* potranno essere erogati massimo ulteriori tre acconti ognuno pari al 20% del finanziamento totale, previa rendicontazione attestante l'avvenuta spesa pari al 90% dell'acconto già ricevuto, sino alla concorrenza della percentuale del 60% del finanziamento complessivo;
* un pagamento, da intendersi come saldo finale, al termine delle attività, corrispondente al residuo 20% del totale sarà erogato a rendicontazione finale delle spese sostenute. Laddove, al termine delle attività di controllo effettuate, si riscontrino anomalie o si ravvisi la non eleggibilità delle spese sostenute, in tutto o in parte, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

**ART. 5 - EFFETTI E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione produce effetti sino alla data del 31/12/2028 salvo proroghe.

**Art. 6 - Oneri a carico delL’AFFIDATARIO**

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti alla convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.).

**ART. 7 - Cause di risoluzione, decadenza**

La Regione Puglia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all’affidatario, in caso di:

• omessa presentazione della documentazione richiesta,

• mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative,

• gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione,

• frode dimostrata da parte dell’affidatario in danno agli utenti, all'amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale,

• grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento dei danni subiti,

• mancato cofinanziamento delle attività in oggetto secondo le previsioni di cui all'art. 2.

**ART. 8 - RECESSO**

L’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall’art. 21 – sexies della L. 241/90 e s.m.i., corrispondendo gli importi dovuti per la parte eseguita del contratto.

**ART. 9 - PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO**

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del Piano di lavoro e per le scadenze in esso previste, per ogni giorno solare di ritardo, l’Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Soggetto aggiudicatario nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

**ART. 10 - CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie è competente il giudice del luogo ove la presente convenzione è stata stipulata.

**ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI**

È riconosciuto in capo alla Regione Puglia pieno potere di verifica dell’andamento degli interventi previsti dalla presente convenzione e l’avvio, eventualmente, di un procedimento di contestazione. Il controllo può̀ intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso. La Regione Puglia potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica della congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi prefissati e incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione degli interventi, anche in remoto. La Regione potrà richiedere di fornire ogni informazione e/o documentazione che venga a sua volta richiesta ai fini della rendicontazione o degli audit relativi.

**ART. 12 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ**

L’affidatario si obbliga ad attenersi strettamente a quanto stabilito all’art. 30 del Regolamento (Ue) n. 2021/1147 e dal Regolamento (Ue) 2021/1060 in tema di informazione e pubblicità.
La visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il riferimento specifico al co-finanziamento della UE nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI). Inoltre, una targa di adeguate dimensioni dovrà essere affissa nei locali di progetto nonché su tutte le attrezzature co-finanziate. Tutta la documentazione di progetto, inoltre, dovrà recare una dicitura indicante che il progetto è co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI).

**ART. 13 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare, s’impegna a:

a) comunicare alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto entro sette giorni dalla sua accensione o destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti d’incasso o di pagamento, idonei a consentirne la piena tracciabilità e registrati sul conto corrente dedicato, e a riportare sui pagamenti stessi gli estremi identificativi forniti dalla Regione Puglia;

c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui alla legge n. 136/2010 con le modalità ivi previste.

**ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il Soggetto aggiudicatario presenta la polizza fidejussoria n. ……… del ……. di € (………./00), nella misura del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La suddetta garanzia sarà svincolata dall'Amministrazione a conclusione delle attività oggetto di gara.

In ogni caso il Soggetto aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia di cui l'Ente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Soggetto aggiudicatario è responsabile nei confronti di terzi per l'attività oggetto di affidamento ed è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti reciprocamente autorizzano l’uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

**ART. 17 - CLAUSOLA DI RINVIO E NORME REGOLATRICI DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente comunque applicabile, ed in particolare ai seguenti atti, che costituiscono parte integrante del presente atto e che vincolano espressamente l’affidatario al rispetto delle previsioni in essi contenute e degli obblighi derivanti per quanto riguarda le attività cofinanziate dal fondo citato:

* Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
* Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
* Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2016/C 202/02);
* Decisione C(2010) 48 del 26 Novembre 2009;
* Programma nazionale FAMI 2021-2027, approvato con Decisione C(2022) 8754 del 25 Novembre 2022;
* L. n. 47/2017 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
* Decreto legislativo n.251/2007, “Linee guida per l’assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle vittime di tortura”;
* Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017, “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”;
* D. Lgs. N. 142/2015 Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché’ della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
* Decreto legislativo n.18/2014 del Ministero della Salute, “Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”;
* Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
* Decreto legislativo, testo coordinato, n° 286 del 25 luglio 1998, G.U. 18/08/1998 smi - Testo unico sull'immigrazione;
* Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore;
* Manuale delle regole di ammissibilità e di rendicontazione delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, si compone di n. 12 facciate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Il Dirigente della Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Timbro e Firma leggibile) |